

* * *

DIRETTIVA avente ad oggetto: «Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 “*Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*” in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici».

* * *

PARTE PRIMA SITUAZIONE NORMATIVA

Come è noto, la Legge n. 308 del 15.12.2004, in vigore dalla data dell'11.01.2005 ha introdotto l'istituto della pronuncia di compatibilità paesaggistica per lavori ed opere eseguiti su beni sottoposti a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa.

Il quadro normativo è dettato:

a) dalla Legge 15.12.2004 n. 308, articolo unico, commi 36, 37, 38, 39:

Art. 1

36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 167, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa.";

b) all'articolo 167, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimissioni in pristino di cui al comma 3, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimissioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.";

c) all'articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita

domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

1-*quinquies*. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1".

37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:

1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;

2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.

38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, lettera b), numero 1), è utilizzata in conformità a quanto disposto dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), è riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b).

39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza.

b) dall'art. 167 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 (*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*), il quale così dispone:

Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
(articolo così sostituito dall'articolo 27 del d.lgs. n. 157 del 2006)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
(articolo così modificato dall'articolo 3, del d.lgs. n. 63 del 2008)

a) all'articolo 167, comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità» e le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimissioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimissioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

c) dall'art. 181 del medesimo D. Lgs. 42/2004, il quale – nel testo vigente – dispone quanto segue:

Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

- a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; *[lettera così modificata dall'articolo 28 del d.lgs. n. 157 del 2006]*
- b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

[linea così modificata dall'articolo 28 del d.lgs. n. 157 del 2006]

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.

di opere abusive non tocca la legittimità di opere future né può essere interpretata in tal senso.

- 2) L'attuazione della presente direttiva, unitamente ad ulteriori specificazioni ed applicazioni che si rendessero necessarie e/o opportune (anche in ordine all'adeguamento alle eventuali sopravvenienze normative ed interpretative), avverranno a mezzo di decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, il quale disciplinerà altresì i profili organizzativi ed istruttori.
- 3) Sussistendone i presupposti di legge è in potere del Dipartimento Politiche dell'Ambiente adottare eventuali provvedimenti in autotutela, a norma delle vigenti leggi.
- 4) Nelle aree sottoposte al vincolo di cui alla normativa sopra menzionata, l'avvenuto accertamento di compatibilità paesaggistica costituisce un presupposto indefettibile per il rilascio – da parte dell'ente competente – del titolo edificatorio in sanatoria; in assenza dell'accertamento compatibilità paesaggistica, il rilascio di detto titolo in sanatoria costituisce un atto illegittimo; del pari, data l'effettività del pagamento del c.d. “danno ambientale”, non sono ammessi, con riferimento a qualsivoglia ipotesi di “condono paesaggistico”, atti unilaterali d'obbligo o strumenti equivalenti che sostituiscano – anche provvisoriamente – l'effettivo pagamento del danno ambientale.

PARTE SECONDA

SANATORIA DISCIPLINATA

DALL'ART. 1, COMMI 37, 38 E 39 DELLA LEGGE N. 308/2004

(c.d. PRIMA TIPOLOGIA)

1. La competenza in ordine alle istanze di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 1, commi 37, 38 e 39 della Legge n. 308/2004 è attribuita alla Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell'Ambiente, che provvederà a ciò tramite la propria struttura organizzativa e le articolazioni interne.
2. Possono essere esaminate solo ed esclusivamente le istanze legalmente pervenute, entro la data del 31 gennaio 2005, ai Comuni, alle Province ovvero alla Regione ed aventi ad oggetto lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre la data del 30 settembre 2004, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, per come previsto dall'art. 1, comma 39, della Legge n. 308/2004.
3. Qualora l'istanza di cui al precedente punto 2) sia stata inoltrata al Comune o alla Provincia, questi ultimi – nel trasmettere la stessa alla Regione unitamente alla documentazione – provvederanno a certificare la data in cui essa è legalmente pervenuta presso tali enti.
4. Le istanze di compatibilità paesaggistica dovranno essere corredate dalla documentazione e dagli elaborati indicati nell'*ALLEGATO 1*) alla presente direttiva (a tal proposito, si ribadisce che l'accertamento di compatibilità paesaggistica disciplinato dalla presente direttiva si riferisce alle sole opere abusive già compiute e non ad eventuali opere future di completamento e/o rifiniture, da assentire secondo le apposite procedure di legge).
5. Il Dipartimento Politiche dell'Ambiente verificherà anzitutto l'ammissibilità e la completezza di ciascuna istanza e degli allegati (corredati dalla relativa documentazione):
 1. nel caso in cui le istanze di cui al precedente punto 3) non risultino complete del corredo documentale o presentino mere irregolarità formali, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente richiederà la relativa regolarizzazione; contestualmente o successivamente, potranno essere

- richieste le eventuali integrazioni ritenute necessarie o utili ai fini della completezza dell'istruttoria.
2. nel caso di mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti punti 2) e 3) e, altresì, qualora l'istanza non presenti i necessari requisiti/presupposti di ammissibilità e/o ricevibilità, si dichiarerà l'inammissibilità della stessa e gli atti verranno restituiti al mittente, salva l'adozione dei provvedimenti di legge.
 6. Qualora l'esame di cui al precedente punto 5) abbia dato esito positivo, il medesimo Dipartimento valuterà – alla stregua della documentazione, degli elaborati e delle dichiarazioni presentati – se le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrano tra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico:
 1. qualora le verifiche e le valutazioni di cui sopra avranno avuto esito *positivo*, il medesimo Dipartimento trasmetterà l'istanza con la relativa documentazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio territorialmente competente, ai fini del rilascio del parere obbligatorio e vincolante, che la stessa è tenuta ad adottare ai sensi dell'art. 1, comma 39, Legge n. 308/2004 e trasmettere quindi a questo Dipartimento;
 2. qualora le verifiche di cui sopra abbiano dato esito *negativo*, verrà dichiarata l'improcedibilità dell'istanza, con relativa chiusura del procedimento, e gli atti verranno restituiti al mittente; contemporaneamente, verranno adottati i provvedimenti di legge a tutela del vincolo, ivi compreso l'ordine di rimessione in pristino ai sensi di legge;
 7. Acquisito il parere della Soprintendenza Beni Ambientali di cui al precedente punto 6.1), il Dipartimento Regionale Politiche dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 37, Legge n. 308/2004:
 1. in caso di valutazione *positiva* da parte della Soprintendenza:
 - 1.1 quantificherà la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D. Lg. n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà, oltre alla sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, con criteri tendenziali di proporzionalità, tra un minimo di € 3.000,00 ed un massimo di € 50.000,00, dandone comunicazione alla Ditta richiedente ed al Comune interessato (assegnando, peraltro, un termine per procedere al pagamento e darne prova al Dipartimento; detto termine è posto a pena di estinzione del procedimento e della connessa adozione degli ulteriori provvedimenti di legge, salvo eccezionali e motivate proroghe/sospensioni e rettifiche, ove consentite dalla legge);
 - 1.2. una volta accertato l'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente adotterà il decreto di compatibilità paesaggistica dei lavori.
 2. in caso di valutazione *negativa* della Soprintendenza, il Dipartimento, previo esperimento degli istituti partecipativi ritenuti necessari, adotterà i conseguenti provvedimenti a norma delle leggi vigenti.

PARTE TERZA

SANATORIA DISCIPLINATA DALL'ART. 181, commi 1-ter e 1-quater del D. Lgs. n. 42/2004, PER COME MODIFICATO DALLA L. n. 308/2004

(c.d. SECONDA TIPOLOGIA)

1. La competenza in ordine alle istanze di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181, commi 1-ter e 1-quater del D. Lgs. n. 42/2004 è attribuita alla Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell'Ambiente, che provvederà a ciò tramite la propria struttura organizzativa e le articolazioni interne.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, si puntualizza che l'accertamento di compatibilità paesaggistica può essere effettuato solo ed esclusivamente (cioè, a pena di inammissibilità) con riferimento a:

- a) lavori realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
 - b) impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 - c) lavori configurabili quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
2. Le istanze di compatibilità paesaggistica, da trasmettere tramite il competente Comune, dovranno essere corredate dalla documentazione e dagli elaborati indicati nell'*ALLEGATO 1*) della presente circolare (si puntualizza che l'accertamento di compatibilità paesaggistica disciplinato dalla presente direttiva si riferisce alle sole opere abusive già compiute e non si estende ad eventuali opere future di completamento e/o rifiniture, da assentire secondo le procedure di legge);
 3. Il Dipartimento Politiche dell'Ambiente verificherà anzitutto l'ammissibilità e la completezza di ciascuna istanza e degli allegati (corredati dalla relativa documentazione):
 1. nel caso in cui le istanze di cui al precedente punto 2) non risultino complete del corredo documentale o presentino mere irregolarità formali, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente richiederà la relativa regolarizzazione; contestualmente o successivamente, potranno essere richieste le eventuali integrazioni ritenute necessarie o utili ai fini della completezza dell'istruttoria.
 2. qualora l'istanza non presenti i necessari requisiti/presupposti di ammissibilità e/o ricevibilità, si dichiarerà l'inammissibilità della stessa e gli atti verranno restituiti al mittente, salva l'adozione dei provvedimenti di legge.
 4. Qualora l'esame di cui al precedente punto 3) abbia dato esito positivo, il medesimo Dipartimento valuterà – alla stregua della documentazione, degli elaborati e delle dichiarazioni presentati – se i lavori rientrano tra quelli per i quali è ammesso l'accertamento positivo di compatibilità paesaggistica per come disposto dalla legge:
 1. qualora le verifiche e le valutazioni di cui sopra avranno avuto esito *positivo*, il medesimo Dipartimento trasmetterà l'istanza con la relativa documentazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio territorialmente competente, ai fini del rilascio del parere obbligatorio e vincolante, che la stessa è tenuta ad adottare ai sensi dell'art. 1, comma 39, Legge n. 308/2004 e trasmettere quindi a questo Dipartimento;
 2. qualora le verifiche di cui sopra abbiano dato esito *negativo*, verrà dichiarata l'improcedibilità dell'istanza, con relativa chiusura del procedimento, e gli atti verranno restituiti al mittente; contemporaneamente, verranno adottati i provvedimenti di legge a tutela del vincolo, ivi compreso l'ordine di rimessione in pristino ai sensi di legge;
 5. Acquisito il parere della Soprintendenza Beni Ambientali di cui al precedente punto 4.1), il Dipartimento Regionale Politiche dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 37, Legge n. 308/2004:
 1. in caso di valutazione *positiva* della Soprintendenza:
 - 1.1. quantificherà la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D. Lg. n. 42 del 2004, a norma di legge e con criteri tendenziali di proporzionalità, dandone comunicazione alla Ditta richiedente ed al Comune interessato (assegnando, peraltro, un termine per procedere al pagamento e darne prova al Dipartimento; detto termine è posto a pena di estinzione del procedimento e della connessa adozione degli

ulteriori provvedimenti di legge, salvo eccezionali e motivate proroghe/sospensioni e rettifiche ove consentite dalla legge);

- 1.2. una volta accertato l'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente adotterà il decreto di compatibilità paesaggistica dei lavori.
2. in caso di valutazione *negativa* della Soprintendenza, il Dipartimento, previo esperimento degli istituti partecipativi ritenuti necessari, adotterà i conseguenti provvedimenti a norma delle leggi vigenti.

Si rinvia agli opportuni provvedimenti del Dirigente generale per i profili attuativi, completivi o rettificativi della presente direttiva.

Il Dirigente Generale

L'Assessore